

CITTA' DI MOLFETTA PROVINCIA DI BARI

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (C O P I A)

ISCRITTA AL N. 127 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN DATA 28 SETTEMBRE 2005.

\

OGGETTO: GIUDICE DI PACE DI MOLFETTA – RICORSO EX L. 689/81 E SS. MOD. AD ISTANZA DEL SIG. DE LUCA RAFFAELE C/ COMUNE DI MOLFETTA E P.M., AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO N. 109 2005 00024414, 65 EMESSA DALLA SE.RI.T. TERNI S.P.A. (SANZIONE PECUNIARIA - VIOLAZIONE NORME C.D.S.)

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal <u>04</u> <u>ottobre 2005</u> al <u>19 ottobre 2005</u>.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
 - la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- e)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

Il Giudice di Pace di Molfetta, con ordinanza notificata in data 17.06.2005 con Ns. prot. n. 28361 di pari data, ha fissato per l'udienza del <u>05.10.2005</u> la comparizione delle parti per la discussione del ricorso R.G.A.C.O. n.184/C/2005 ex lege 689/81 ss. mod., proposto - con istanza di sospensione – dal Sig. De Luca Raffaele avverso cartella di pagamento n. 109 2005 00024414 65, emessa dalla SE.RI.T. TERNI S.P.A. Concessionario del servizio nazionale di riscossione per la provincia di Terni, contenente l'iscrizione a ruolo dei seguenti tributi: Cod. Tributo 5242 – sanzione pecuniaria per € 72,78; Cod. Tributo 5243 – Maggiorazione ritardo pagamento per € 32,75; Diritti di notifica € 5,56; il tutto per l'ammontare complessivo di € 111,09;

Vista la nota in data 20 settembre 2005, prot. n. 44644, con la quale il Responsabile del Corpo di P.M. Dott. Carlo Graziano Lentini, unitamente al Maresciallo Pasquale Mezzina del medesimo Corpo, in riferimento al provvedimento impugnato, hanno espresso parere favorevole alla costituzione in giudizio del Comune con la seguente precisazione: "...tenendo presente che l'argomento inerente la prescrizione dei termini per il pagamento delle somme dovute per le violazioni alle norme del Codice della Strada (Cartella Esattoriale) è contenuto nell'art. 28 della legge 689/81 che così

recita: " il diritto di riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile".

Il rinvio che, ai fini della riscossione, fa l'art. 203 del c.d.s. all'art. 27 legge 689 e il riferimento che quest'ultimo, a sua volta, fa alle norme previste per la esazione delle imposte dirette contenute nel DPR 602/73 sono stati motivo di lunghe discussioni. L'art. 17 del DPR 602 prevedeva che la formazione dei ruoli dovesse avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'accertamento definitivo, e il mancato rispetto di tale termine è stato spesso invocato come motivo di decadenza della riscossione anche nelle sanzioni amministrative.

Varie considerazioni (v. es. Cass. Civ. sez. III del 25.7.2000 nn. 9729 e 9743) si opponevano a questo punto di vista, che si può comunque ora considerare definitivamente superato dall'Art. 23 del DL 26.2.1999 n. 46 il quale precisa doversi i termini di decadenza dell'Art. 1 DPR 602/73 applicare esclusivamente alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Per i ruoli relativi alle sanzioni amministrative il termine di prescrizione rimane dunque quello di 5 anni stabilito dall'Art. 28 legge 689/81.

Per quanto di competenza di questo Ufficio, avendo lo stesso provveduto alla iscrizione e consegna del ruolo entro i cinque anni dall'accertamento della violazione ed essendo stata entro lo stesso termine notificata la cartella esattoriale in oggetto indicata, si conferma la validità del verbale in oggetto segnato.";

Visto, altresì, l'atto di indirizzo di G.C. n.304 del 06.12.2001;

Ritenuto di costituirsi senza assistenza di difensore nel giudizio instaurato dal Sig. De Luca Raffaele dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta, con intervento diretto di un rappresentante del Corpo di Polizia Municipale;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) per le motivazioni indicate in narrativa, di costituirsi senza assistenza legale nel giudizio promosso con ricorso n. 184/C/2005 dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta dal Sig. De Luca Raffaele meglio specificato in premessa, con intervento diretto di un rappresentante del Corpo di Polizia Municipale.

2)	di demandare	al	Sindaco	la	rappresentanza	in	giudizio	e	per	ogni	questione	in
	ordine al procedimento di cui trattasi.											

3) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA IL SINDACO